



# COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

**OGGETTO:** APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022  
E RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI A SEGUITO DELLA CRISI  
ECONOMICA DERIVANTE DALL' EMERGENZA SANITARIA.

L'anno **duemilaventidue**, addi trentuno, del mese di **maggio**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale  
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Dott. ODDO Alessandro	Sindaco		X
CESIO Luciano	Vice Sindaco	X	
BARLOCCO Dott. Luigi	Assessore	X	
RUBADO Diego	Consigliere	X	
PARADISI Manuel	Consigliere	X	
RAIMONDO Elisa	Consigliere	X	
TAMEO Sabrina Raffaella	Consigliere	X	
BOSIO Federica	Consigliere	X	
AICARDI Iole	Consigliere	X	
FANTONI Carletto	Consigliere	X	
AICARDI Pietro	Consigliere	X	
	<b>Totale</b>	10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa MORABITO Federica** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CESIO Luciano nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

Il Vice Sindaco Cesio comunica il ritiro del punto n. 4 e chiede di poter discutere insieme i restanti punti n. 1-2 e 3 dell'Ordine del Giorno per poi votare separatamente.

L'Assessore Barlocco precisa che l'Autorità di Gestione ARERA detta regole che rendono sempre più difficile la gestione da parte dei piccoli comuni impone: call center, regole per smaltire rifiuti ingombranti e standard di qualità sempre crescenti.

Tovo si colloca nello schema regolatorio nel primo livello del Piano Economico Finanziario da cui scaturisce un aumento della tariffa anche se minimo.

Il Comune ha la possibilità di prevedere delle agevolazioni Covid sia per le utenze domestiche in difficoltà economiche sia per le utenze non domestiche che hanno subito riduzioni di fatturato a causa del Covid-19.

Dopo ampio dibattito il Vicesindaco pone in votazione il punto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **VISTI:**

- l'art. 3 - comma 4° - del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2007 (legge di stabilità per l'anno 2007) , il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

### **VISTI**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1 gennaio 2014, composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI),
- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.09.2020, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020, e le successive modifiche ed integrazioni;

### **CONSIDERATO** che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prevede che *“L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.”*;

**CONSIDERATO** che, l'art. 1 – comma 527 – della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi dal servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di *“chi inquina paga”*;

**RICHIAMATI** gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante *“Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”*
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*

**ATTESO** che, ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la TARI è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che il D.P.R. 158/1999 prevede:

- all'art. 4: che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- all'art. 8: che ai fini della determinazione della tariffa deve essere approvato il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio;

**CONSIDERATO** che con il metodo normalizzato, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in mancanza di misurazioni puntuali, è determinata, come indicato nelle linee guida per la redazione del piano finanziario pubblicate dal Ministero dell'Economia e Finanze, con un primo metodo di riferimento *“per differenza”* fondato sulla conoscenza della produzione globale di rifiuti (QT) e sulla

produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche Qnd e per differenza Qd, sulla base dei coefficienti Kd che esprimono il coefficienti potenziali di produzione rifiuti in kg/mq relativi alla produzione di rifiuti delle utenze non domestiche.

Sulla base delle due quantità teoriche Qd e Qnd è quindi possibile effettuare una ripartizione tecnica teorica (su base presuntiva) dei costi fissi e di quelli variabili tra le utenze domestiche e non domestiche.

Nel caso del Comune di Tovo San Giacomo le percentuali teoriche fornite dal software Maptri determinano per l'anno 2021 le seguenti percentuali:

	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE
CF	93,04	6,96
CV	80,29	19,71

Con l'attuale sistema di raccolta porta porta si riscontra che rispetto le produzioni teoriche a carico delle utenze non domestiche, nella realtà queste risultano inferiori per una serie di servizi forniti all'utenza ed in particolare a quella domestica quali il ritiro a domicilio su richiesta o con scarrabili alle date prefissate degli ingombranti, dei RAEE, degli sfalci. Inoltre, rispetto un sistema di raccolta tradizionale con cassonetti stradali, con il sistema del porta a porta vi è un maggior controllo sul rifiuto conferito e ciò determina il mancato ritiro a carico delle utenze, in particolare per quelle non domestiche, dei rifiuti speciali non conferibili.

Tutto ciò comporta necessariamente un aggiustamento del riparto tra i quantitativi prodotti dalle utenze domestiche rispetto quelle domestiche determinando un trasferimento di parte dei costi variabili (legati ai quantitativi prodotti) a carico delle utenze domestiche.

Di conseguenza si è ritenuto più aderente alla realtà e più equilibrata la seguente situazione:

	DOMESTICHE	NON DOMESTICHE
CF	93,04	6,96
CV	86,00	14,00

**RITENUTO** quindi non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TAR SU, in ragione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della TARES e TARI, in riferimento alla realtà socio- economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche.

**CONSIDERATO** inoltre che nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la TAR SU/TARES/TARI assegnando valori comunque all'interno dei range previsti dal disposto normativo;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il Piano economico Finanziario (Pef) per l'anno 2022, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella predetta deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**CONSIDERATO** che sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle risultanze delle banche dati dei contribuenti, è stata redatta l'allegata proposta di adozione della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche che garantisce la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 655 della legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021 oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E RIDUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI 2021"

**RITENUTO**, in considerazione del subito calo della domanda derivante dall'emergenza sanitaria, seppur in assenza di dirette disposizioni restrittive, e comunque in conseguenza degli effetti derivanti dal minor flusso turistico sulle categorie economiche e all'andamento dell'economia delle imprese sempre per le difficoltà derivanti dall'emergenza pandemica, di riconoscere, per l'anno 2022, alle utenze non domestiche, l'agevolazione consistente nella riduzione sia della quota fissa che variabile della tariffa pari al 10% per le attività economiche che attestino di aver subito una riduzione di fatturato di almeno il 20% tra il primo semestre 2022 e il primo semestre 2019;

**CONSIDERATO** che è necessario prevedere uno stanziamento specifico per la copertura delle predette agevolazioni TARI legate alla generalizzata crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

**RILEVATO** che a norma dell'art. 13 – commi 1-5 della **Legge 28 Marzo 2022 n.25, di conversione del Decreto Legge 27 Gennaio 2022 n. 4**, recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"* è consentito l'utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021 del Fondo per l'espletamento delle funzioni fondamentali";

**DATO ATTO** che la parte vincolata a bilancio, derivante da leggi e principi contabili, comprende la somma di €uro 3762,48= quale quota riconosciuta dal Ministero dell'Interno per perdita da agevolazioni TARI ad oggi ancora disponibile;

**RITENUTO** di stabilire che la quota TARI riconosciuta nell'anno 2021, ed ad oggi disponibile pari ad € 3.762,48=, confluita nell'avanzo vincolato 2022 e risultante dalla scheda del risultato di amministrazione presunto 2021 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30.04.2022 quale avanzo vincolato 2021 - Vincoli derivanti da leggi e principi contabili - verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND) in considerazione del calo della domanda derivante dall'emergenza sanitaria, e comunque in conseguenza degli effetti derivanti dal minor flusso turistico sulle categorie economiche e all'andamento dell'economia delle imprese sempre per le difficoltà derivanti dall'emergenza pandemica;

**RITENUTO** altresì opportuno, in ragione della generalizzata crisi economica che ha colpito il nostro Paese, concedere, prevedere per le Utenze domestiche (UD) una agevolazione sulla TARI per l'anno 2022 demandando a apposito bando la definizione dei requisiti e degli indicatori per accedere al beneficio, con copertura finanziaria con la parte vincolata a bilancio, derivante da leggi e principi contabili, comprende la somma di €uro 31.601,66= quale quota riconosciuta dal Ministero dell'Interno per "l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno";

**DATO ATTO** che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013;

**ATTESO** che le predette agevolazioni che si intendono applicare sono di carattere assolutamente straordinario e avranno efficacia solo per l'anno 2022;

**PRESO ATTO** della redatta proposta di adozione tariffe della Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento Comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

**DATO ATTO** che la determinazione delle tariffe tiene altresì conto della ripartizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi ed i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili;

**RITENUTO** di conseguenza approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica come riportato nell'allegata tabella quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, per tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, costituisce condizione di efficacia l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 3 – comma 5-quinquies – D.L. 228/2021 convertito in Legge n. 15/2022 secondo cui *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piano finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2022 che differisce al **31 marzo 2022** dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali;
- il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 come definitivamente approvato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», ed in particolare l'art. 3 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria) il comma 5-sexiesdecies. *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, e' differito al 31 maggio 2022”*;

**PRESO ATTO** pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del **31 maggio 2022** l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse

**VISTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";

- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione del presente atto il responsabile del servizio dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n° 241/1990;

**ACQUISITI** i pareri di REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE espressi dai responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

**PRESO ATTO** che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 TUEL, è corredata di n. 1 (uno) allegato, costituito da:

- Tariffe TARI anno 2022 ;

**CON VOTI** favorevoli di 10 consiglieri, su 10 consiglieri presenti, nessun astenuto e nessun contrario

#### **DELIBERA**

- 1 **DI RITENERE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2 **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il Piano economico Finanziario (Pef) per l'anno 2022, redatto in conformità alle disposizioni contenute nella predetta deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- 3 **DI APPROVARE** i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nell'allegato relativo alle utenze domestiche e non domestiche, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4 **DI DETERMINARE** le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2022 così come indicato nell'allegato formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, assicurando la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana sul territorio comunale per l'anno 2022;
- 5 **DI CONCEDERE**, per l'anno 2022, alle utenze non domestiche (UND) in ragione della generalizzata crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19 l'agevolazione TARI consistente nella riduzione sia della quota fissa che variabile della tariffa pari al 10% per le attività economiche che attestino di aver subito una riduzione di fatturato di almeno il 20% tra il primo semestre 2022 e il primo semestre 2019;
- 6 **DI CONCEDERE** alle Utenze domestiche (UD) un agevolazione sulla TARI per l'anno 2022, demandando ad apposito bando la definizione dei requisiti e degli indicatori necessari per poter accedere al beneficio;
- 7 **DI FINANZIARE** le agevolazioni di cui ai precedenti punti 6. e 7. con quota parte fondi TARI 2020, confluiti nell'avanzo vincolato presunto 2021 nella parte dei "Vincoli derivanti da leggi e principi contabili" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30/04/2022 pari ad una somma di €

31.601,66 per le utenze domestiche e di € 3.762,48 per le utenze non domestiche per un importo complessivo di € 35.364,14;

- 8 **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui al precedente sub.4) saranno assoggettate all'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 9 **DI STABILIRE** che le scadenze per il pagamento saranno in n. 2 rate di uguale importo con scadenza:  
- prima rata 02.12.2022,  
- seconda rata 28.02.2023  
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02.12.2023;
- 10 **DI DARE ATTO** che il Servizio Tributi provvederà alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 15 e seguenti, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTESA** l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

#### **DELIBERA**

di dichiarare, con voti favorevoli di 10 consiglieri, su 10 consiglieri presenti la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
( CESIO Luciano)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa MORABITO Federica)

---



## RIEPILOGO PROIEZIONE TARI

## Parametri di elaborazione:

- Anno 2022, Copertura 100,00%, KG totali = 578.910,000, Costi fissi = 108.818,00, Costi variabili = 178.053,00, Contrib. Minist. =  
 - Costi attribuiti alle unità domestiche: Fissi 101.240,58, Variabili 153.125,58  
 - Costi attribuiti alle unità non domestiche: Fissi 7.577,42, Variabili 24.927,42  
 -  
 - Parametri tariffari: Quf = 0,560731, Quv = 201,172, Cu = 0,329436, Qapf = 0,560731, Cuap = 0,223492

UTENZE DOMESTICHE

Codice	Categoria	Nucleo	KA	KB	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
201	Unità domestica	1	0,840	0,600	0,471014	39,763979
201	Unità domestica	2	0,980	1,400	0,549516	92,782619
201	Unità domestica	3	1,080	1,800	0,605589	119,291938
201	Unità domestica	4	1,160	2,200	0,650448	145,801258
201	Unità domestica	5	1,240	2,900	0,695306	192,192567
201	Unità domestica	6	1,300	3,400	0,728950	225,329217

**Casistica tipo 1: 50MQ, 1 Componenti --> 50 \* 0,471014 + 39,763979 = 63,31**

**Casistica tipo 2: 70MQ, 2 Componenti --> 70 \* 0,549516 + 92,782619 = 131,25**

**Casistica tipo 3: 90MQ, 3 Componenti --> 90 \* 0,605589 + 119,291938 = 173,79**

**Casistica tipo 4: 120MQ, 4 Componenti --> 120 \* 0,650448 + 145,801258 = 223,86**

UTENZE NON DOMESTICHE

Codice	Categoria	KC	KD	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,340	2,800	0,190649	0,625778	0,816427
102	Campeggi, distributori carburanti	0,750	6,180	0,420548	1,381181	1,801729
103	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,213078	0,695060	0,908138
104	Esposizioni, autosaloni	0,380	3,050	0,213078	0,681651	0,894729
105	Alberghi con ristorante	1,210	10,000	0,678485	2,234920	2,913405
106	Alberghi senza ristorante	0,900	7,400	0,504658	1,653841	2,158499
107	Case di cura e riposo	0,980	8,100	0,549516	1,810285	2,359801
108	Uffici e agenzie	1,000	8,210	0,560731	1,834869	2,395600
109	Banche, Istituti credito e Studi Professional	0,570	4,700	0,319617	1,050412	1,370029
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreri	1,000	9,000	0,560731	2,011428	2,572159
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	1,100	10,000	0,616804	2,234920	2,851724
112	Attività artigianali tipo botteghe: fale	1,000	8,000	0,560731	1,787936	2,348667
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,000	9,000	0,560731	2,011428	2,572159
114	Attività industriali con capannoni di pr	0,500	4,750	0,280366	1,061587	1,341953
115	Attività artigianali di produzione beni	1,000	8,000	0,560731	1,787936	2,348667
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,840	39,670	2,713938	8,865928	11,579866
117	Bar, caffè, pasticcerie	3,640	29,820	2,041061	6,664531	8,705592
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria,	2,000	18,000	1,121462	4,022856	5,144318
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,100	18,600	1,177535	4,156951	5,334486
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	49,720	3,398030	11,112022	14,510052
121	Discoteche, night club	1,250	10,000	0,700914	2,234920	2,935834